

On. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 Roma

Via e-mail: consultazione.lineeguidasanzioni@agcm.it.

CONSULTAZIONE PUBBLICA

DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SULLE

***“LINEE GUIDA SULLA MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE DALL'AUTORITÀ IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 287/90”***

OSSERVAZIONI DI ICC ITALIA

3 LUGLIO 2014

1. INTRODUZIONE

1.1. La Commissione Concorrenza della Camera di Commercio internazionale – Comitato italiano (**ICC Italia**), nella propria veste di associazione rappresentativa delle istanze dell'imprenditoria nazionale e internazionale, si pregia di fornire all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (**Autorità**) il proprio contributo nell'ambito della consultazione pubblica avviata lo scorso 15 maggio ed avente ad oggetto la proposta di *“Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* di cui al Provvedimento n. 24893 del 13 maggio 2014 (**Proposta di Linee Guida o Proposta**).

1.2. ICC Italia esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità di sottoporre previamente ai soggetti interessati la Proposta di Linee Guida che (anche sulla base degli orientamenti comunitari, dell'esperienza acquisita e delle indicazioni dei giudici amministrativi) definiscano una metodologia di calcolo per la quantificazione delle sanzioni in applicazione delle norme a tutela della concorrenza, con l'obiettivo di assicurare trasparenza, prevedibilità e carattere obiettivo delle decisioni assunte dall'Autorità stessa. La via procedimentale seguita consente ai diretti interessati (gli attori del mercato) di esprimere la propria posizione sul percorso logico e l'*iter* di calcolo per la quantificazione delle sanzioni. Ciò si pone del resto in linea con gli orientamenti emersi anche a livello comunitario, dove il rilievo dell'attività di consultazione in rapporto alla qualità della regolamentazione è assodato, atteso che una regolamentazione condivisa (o, in questo caso, l'adozione condivisa di linee guida) consente una migliore applicazione delle norme.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'INIZIATIVA E SULLA METODOLOGIA DELLA PROPOSTA

2.1. L'iniziativa assunta dall'Autorità con la presente consultazione deve essere accolta con favore per l'evidente rilievo che le Linee Guida potranno assumere (ove compiutamente formulate) nell'attuazione dei fondamentali principi della certezza del diritto e della trasparenza dell'azione amministrativa, fattori cardine per l'effettivo sviluppo dell'attività d'impresa nel "sistema-Paese". L'iniziativa dell'Autorità è particolarmente apprezzabile perché sembra aver colto alcune delle istanze da lungo tempo affermate dalla realtà imprenditoriale: ci si riferisce, in particolare, al riconoscimento, da parte dell'Autorità, dei programmi di *compliance antitrust*, alla cui effettiva adozione da parte delle imprese la Proposta ricollega un'apposita circostanza attenuante (aspetto sul quale si tornerà più estesamente *infra*).

2.2. Per garantire l'effettiva attuazione del principio della certezza del diritto evocato, si ritiene innanzitutto che le Linee Guida debbano aprirsi – in premessa – col puntuale riferimento non solo al quadro normativo ed alla prassi europea rilevante in questa materia, ma anche all'**art. 11 della Legge 689/1981**, che detta i principi per la quantificazione della sanzione amministrativa nel nostro ordinamento. A questo riguardo, quindi, il dichiarato obiettivo delle Linee Guida dovrà essere quello di chiarire le modalità di applicazione dell'**intero novero dei principi sanciti dall'art. 11 cit.**, e la gravità della sanzione dovrà essere graduata considerando, in particolare, l'**elemento soggettivo** e gli **effetti** dell'illecito (distinguendo, a quest'ultimo proposito, la loro effettiva realizzazione dalla mera ideazione della condotta rimasta priva di effetti).

2.3. Prima di procedere al commento dei singoli tasselli della Proposta, appare necessario svolgere alcune osservazioni di carattere generale che attengono alle garanzie procedurali a tutela del diritto di difesa delle parti in tema di determinazione delle sanzioni.

2.4. A questo proposito, si rileva innanzitutto che sarebbe molto importante inserire una sezione relativa alle sanzioni nelle Comunicazioni delle Risultanze Istruttorie (CRI), almeno indicativa dei criteri che l'Autorità potrebbe seguire in caso di accertamento dell'infrazione con particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) la concreta definizione dei ricavi delle vendite dei prodotti/servizi che si considerano rilevanti;
- b) la ritenuta “gravità” e “durata” della condotta con i motivi che hanno indotto l’Autorità a formulare tali valutazioni;
- c) le circostanze che potrebbero essere considerate come aggravanti.

2.5. È evidente che l’indicazione di tali elementi potrebbe contribuire alla migliore attuazione del *due process*, permettendo alle parti di prenderne conoscenza in fase endoprocedimentale a beneficio di un pieno contraddittorio. L’introduzione di tali elementi informativi in sede di CRI appare necessaria tenuto conto che attualmente la procedura davanti all’Autorità non permette in nessun momento un contraddittorio su questo punto fondamentale, determinando un grave *vulnus* al principio di difesa evocato. Di fronte ad analogo problema, la Commissione europea, cosciente dell’ovvia importanza che la determinazione delle sanzioni riveste per le parti, a modifica della propria prassi precedente, dedica oggi alcuni passaggi dello *Statement of Objections* ai criteri per la quantificazione delle sanzioni.

2.6. D’altronde, tale prassi è chiaramente auspicata nella *Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE*¹ e interpretata dalla giurisprudenza costante della Corte come espressione del diritto di difesa².

¹ Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, Sezione I: “paragrafo 3.1.1.3. Possibile irrogazione di ammende ed argomenti delle parti: [...] 84. La comunicazione degli addebiti specificherà chiaramente se la Commissione intende infliggere ammende alle imprese nel caso in cui gli addebiti dovessero essere confermati [articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003]. In tali casi, la comunicazione degli addebiti deve fare riferimento ai principi stabiliti in materia dagli orientamenti in materia di ammende. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione indicherà gli elementi di fatto e di diritto che possono portare ad irrogare un’ammenda, come la durata e la gravità dell’infrazione, e precisare se l’infrazione è stata commessa intenzionalmente o per negligenza. La comunicazione degli addebiti deve inoltre precisare in maniera sufficientemente precisa quali fatti possono costituire circostanze aggravanti e, limiti per quanto possibile, le circostanze attenuanti. 85. Pur non avendo alcun obbligo giuridico al riguardo, al fine di accrescere la trasparenza la Commissione procura di inserire nella comunicazione degli addebiti (sulla base delle informazioni disponibili) ulteriori elementi rilevanti ai fini del calcolo delle ammende, compresi i dati relativi alle vendite effettuate che devono essere presi in considerazione e l’anno o gli anni che saranno presi in considerazione per il valore di tali vendite. Tali informazioni possono essere fornite alle parti anche dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. In entrambi i casi, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni.

2.7. In via generale si auspica altresì che l’Autorità voglia riconoscere un maggior peso alle Linee Guida in sede di quantificazione delle sanzioni: a tale riguardo, infatti, l’attuale Punto 6 della Proposta sembra denotare una “flessibilità” eccessiva nell’adesione ai criteri elaborati nel documento, tale da vanificare l’effettiva realizzazione del principio di certezza del diritto che costituisce la principale *ratio* della Proposta dell’Autorità.

2.8. Allo stesso modo, non ci si può esimere dal segnalare anche la possibilità, che l’Autorità si riserva al Punto 33, di non rispettare le Linee Guida nel caso in cui “*specifiche circostanze*” (non altrimenti delineate) lo richiedano: l’eccessiva genericità di questa riserva sembra porsi in contrasto insanabile col principio di “*confiance légitime*” consacrato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. A questo riguardo, si ritiene opportuno che l’Autorità vada a circoscrivere le circostanze rilevanti, che dovrebbero presentare portata limitata di carattere “eccezionale” ed essere definite in via esemplificativa con riferimento all’applicazione delle sanzioni a “casi innovativi” e altre fattispecie puntuali.

86. *Qualora nella decisione definitiva la Commissione intenda discostarsi dagli elementi di fatto o di diritto contenuti nella comunicazione degli addebiti a svantaggio di una o più parti o qualora la Commissione intenda tener conto di elementi supplementari a carico, sarà sempre data la possibilità alla parte o alle parti interessate di rendere note le loro osservazioni in modo appropriato.*”

² Sentenza del Tribunale UE del 27 febbraio 2014, causa T-128/11, LG Display: “93. With regard more particularly to the calculation of fines, it is also settled case-law that the Commission fulfils its obligation to respect the right of undertakings to be heard where it makes it clear in the statement of objections that it will consider whether it is appropriate to impose fines on the undertakings concerned and sets out the principal elements of fact and of law that may give rise to a fine, such as the gravity and the duration of the alleged infringement and the fact that it has been committed ‘intentionally or negligently’. In doing so, it provides them with the necessary elements to defend themselves not only against a finding of infringement but also against the fact of being fined (*Musique Diffusion française and Others v Commission*, paragraph 21; *Joined Cases C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P and C-137/07 P Erste Group Bank and Others v Commission* [2009] ECR I-8681, paragraph 181; and *Case T-343/08 Arkema France v Commission* [2011] ECR II-2287, paragraph 54).”

3. OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE SUI SINGOLI CRITERI PROPOSTI NELLE LINEE GUIDA

a) La determinazione della sanzione: l'importo di base

3.1. La previsione di una percentuale fissa non inferiore al 15% del valore delle vendite (ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione) per cartelli segreti (Punto 12 della Proposta), anche a prescindere dalle dimensioni del mercato e dall'offerta, può rivelarsi particolarmente rigorosa, e dunque sproporzionata, in relazione a mercati e operatori di dimensioni limitate.

3.2. In ogni caso, la previsione di soglie percentuali (quali quella minima del 15%) non può avvenire apoditticamente ma dovrebbe trovare un preciso riscontro – quanto alla sua determinazione – nella giurisprudenza nazionale.

3.3. Per quanto riguarda l'*entry fee* (Punto 17 della Proposta), si evidenzia che essa è presente solo in pochissime giurisdizioni europee. Si tratta di una previsione eccessivamente penalizzante per l'impresa, che, essendo correlata alla “gravità” della violazione, costituisce di fatto la duplicazione di un parametro già utilizzato e valorizzato per il calcolo dell'importo base della sanzione. Pertanto, si richiede che l'Autorità voglia considerare di eliminare l'*entry fee* o, in subordine, adeguarne l'entità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari che stabiliscono un importo compreso tra il 15% e il 25% (anziché il 30%), limitandone l'applicazione a fattispecie predeterminate *ex ante*, costituite - nello specifico - da “*accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione*”.

3.4. Si osserva, inoltre, che con riferimento alle procedure di gara per gli appalti pubblici, la Proposta (al Punto 18) prevede due criteri di calcolo del valore delle vendite “*direttamente o indirettamente interessate dall'illecito*”, determinate in relazione agli importi aggiudicati oppure al valore complessivo delle vendite relative all'intero mercato del prodotto/servizio: atteso che i due criteri citati sono discordanti e suscettibili di condurre a risultati anche assai divergenti, appare necessario al riguardo che l'Autorità chiarisca quale criterio intenda utilizzare.

3.5. Peraltro, la proposta dell’Autorità di prendere in considerazione “*anche il valore complessivo delle vendite relative all’intero mercato del prodotto/servizio interessato in ragione della natura della condotta o delle caratteristiche del mercato*” appare attribuire eccessiva discrezionalità all’Autorità a scapito dei principi di prevedibilità e di proporzionalità della sanzione.

3.6. Si ritiene opportuno, pertanto, che la possibilità di far riferimento, per il calcolo della sanzione, al valore complessivo delle vendite sia legata a parametri maggiormente definiti. A questo fine, si potrebbe prendere in considerazione il valore delle vendite relative al servizio/prodotto interessato, in via sussidiaria, solo se l’importo della singola gara sia particolarmente contenuto (un parametro di riferimento potrebbe essere individuato negli appalti sotto la c.d. “soglia di rilevanza comunitaria” stabilita dagli artt. 28 e 215 del D.Lgs. 163/2006). In ogni caso, poi, la percentuale da applicare a tale valore, per il calcolo dell’importo base, dovrà - nel rispetto del principio di proporzionalità - essere strettamente correlata all’importo “contenuto” della singola gara, onde evitare uno squilibrio tra sanzione irrogata ed effettiva gravità della condotta.

b) Adeguamenti dell’importo base: circostanze aggravanti

3.7. Si esprime in primo luogo un dubbio circa l’incidenza espressa in percentuale (Punto 20 della Proposta) delle circostanze aggravanti e attenuanti, atteso che essa non trova riscontri adeguati nella prassi seguita da altre autorità di concorrenza e dovrebbe, dunque, essere riconsiderata o comunque più precisamente determinata quanto ai presupposti posti a base della relativa quantificazione³.

3.8. Parimenti indeterminata risulta la definizione della circostanza aggravante prevista al Punto 21, 1° cpv. della Proposta, attinente al non meglio specificato “ruolo decisivo” assunto nell’illecito plurisoggettivo.

³ Ad es. la giurisprudenza del TAR Lazio di recente, nel caso I722- *LOGISTICA INTERNAZIONALE*, ha considerato percentuali diverse sia con riferimento alle circostanze aggravanti sia con riferimento alle circostanze attenuanti attribuendogli in diversi casi un valore pari o superiore al 20% (sentenza del 29 marzo 2012, n. 3041).

3.9. Particolare considerazione merita, poi, la circostanza aggravante prevista al Punto 21, 2° cpv. della Proposta, avente ad oggetto le “*condotte volte a impedire, ostacolare o comunque ritardare l’attività istruttoria dell’Autorità*”. A questo riguardo, si osserva che la duplice possibilità, lasciata all’Autorità, di sanzionare un comportamento non collaborativo dell’impresa sia prendendolo in conto come circostanza aggravante sia ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge n. 287/90, costituisce una violazione del principio del “*ne bis in idem*” e risulta in ogni caso eccessiva, particolarmente se si prende in considerazione il persistente squilibrio tra i poteri della difesa e quelli inquisitori dell’Autorità. Le due possibilità dovrebbero essere quantomeno alternative: per questo motivo dovrebbe essere eliminato dalla Proposta l’inciso col quale viene “*fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 287/1990*” attualmente previsto al Punto 21 cit. L’alternatività tra i due meccanismi sanzionatori è tra l’altro prevista nelle linee guida della Commissione europea, che così danno attuazione al principio di *ne bis in idem*.

3.10. Non risulta ammissibile, e si chiede pertanto venga espunta, l’aggravante prevista al Punto 21, 3° cpv., la quale va a colpire le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale (SIEG): si tratta, infatti, di un’aggravante che, trovando applicazione in relazione ad una “fotografia statica” di una caratteristica soggettiva dell’impresa, risulta per l’effetto discriminatoria. La possibilità di aumentare la sanzione, nel caso di un’impresa incaricata di un SIEG, dovrebbe essere legata non alla personalità dell’impresa (ossia ad un criterio soggettivo in quanto tale), ma solamente all’eventualità in cui la condotta si verifichi effettivamente nel mercato del SIEG. Contrariamente, l’impresa sarebbe penalizzata anche qualora il comportamento illecito si verifichi in un mercato estraneo al SIEG considerato, in assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra l’illecito, di cui l’impresa si sia avvantaggiata, e l’attività di interesse generale in questione.

3.11. In subordine, la previsione dovrebbe essere quantomeno riformulata, indicando chiaramente che la circostanza aggravante potrà essere applicata solo se risultino soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- la condotta illecita sia stata perpetrata e abbia prodotto i propri effetti nel mercato del SIEG e

- sia stato accertato il nesso di causalità tra lo stesso SIEG e la condotta illecita.

In altre parole, la circostanza aggravante dovrebbe essere applicata solo qualora l'impresa abbia potuto commettere l'illecito in virtù della sua qualità di esercente il SIEG.

c) Adeguamento dell'importo base: circostanze attenuanti

3.12. Con riferimento alle circostanze attenuanti, si osserva innanzitutto che sarebbe opportuno chiarire se ai fini dell'art. 11 L. 689/81, per quanto concerne attività svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze della violazione, nei casi di sovrapposizione tra illecito penale e fattispecie di illecito antitrust (*i.e.* turbata libertà degli incanti ai sensi dell'art. 353 c.p.) possa rilevare l'adozione del modello *ex* D.Lgs.231/01.

3.13. In merito all'attenuante prevista al Punto 23, 1° cpv. della Proposta (concernente le iniziative assunte per mitigare gli effetti della violazione), sembra opportuna una precisazione circa la possibilità che l'Autorità valorizzi la presentazione di impegni dichiarati non idonei in quanto formulati per ipotesi di fattispecie gravi (in linea con un approccio in passato già adottato).

3.14. Sempre con riferimento all'attenuante prevista al Punto 23, 1° cpv., si osserva che mentre la Commissione europea (e alcuni Stati membri, ad es. la Francia) tiene conto dell'interruzione del comportamento a partire dai "*primi interventi*", nella Proposta l'Autorità specifica, in controtendenza, che "*la mera interruzione del comportamento illecito successivamente all'avvio dell'istruttoria non costituisce una circostanza attenuante*". Quest'approccio risulta particolarmente gravoso per la parti, soprattutto nel caso in cui l'illecito sia stato commesso senza intenzioni anticompetitive e la parte abbia posto fine al comportamento non appena aperto il procedimento. Inoltre, l'Autorità, non riprendendo l'esempio delle linee guida europee, non inserisce nemmeno tra le circostanze attenuanti l'aver posto in essere il comportamento considerato illecito senza dolo. Un allineamento con il testo della Commissione europea sarebbe auspicabile per assicurare un'uniformità nel calcolo delle sanzioni al livello europeo e non creare discriminazioni.

3.15. Tra le circostanze attenuanti, è altresì meritevole di chiarimento quella attinente alla cooperazione, in ipotesi diverse dalla *leniency*, in misura maggiore a quanto richiesto dagli obblighi di legge (Punto 23, 2° cpv.).

3.16. Particolarmente degno di nota, come accennato in premessa, è il riconoscimento della circostanza attenuante consistente nell'effettiva adozione di un programma di *compliance* (Punto 23, quinto/ultimo cpv.). A questo proposito, sarebbe utile che l'Autorità, seguendo il modello francese ed inglese, si facesse promotrice, attraverso un dialogo costruttivo con gli *stakeholder*, della definizione del "contenuto minimo" di un efficace programma di *compliance* conforme agli *standard* applicati in materia non solo a livello europeo ma (estendendo l'orizzonte di riferimento anche al di fuori dell'UE) a livello internazionale, a garanzia della certezza del quadro giuridico entro il quale le imprese presenti in più giurisdizioni sono chiamate ad impostare la propria attività: in tal modo si assicurerebbe la realizzazione del duplice fine di mettere le imprese nella condizione di beneficiare appieno di questa circostanza attenuante in applicazione di criteri chiari e - per quanto possibile - uniformi su base internazionale, ed, al contempo, di permettere all'Autorità di valutare secondo parametri altrettanto definiti l'operato delle imprese stesse. ICC Italia si rende disponibile al confronto con l'Autorità su questo punto mettendo a fattor comune l'esperienza internazionale già consolidata, la quale ha trovato proprio ad opera della ICC un'articolata sintesi di pronto utilizzo per le imprese nella raccolta di *best practices* europee ed internazionali denominata "*Antitrust Compliance Toolkit*", pubblicato ad aprile 2013 anche sul sito della Commissione europea/DG Comp. Il *Toolkit* è stato inoltre oggetto di un *workshop* organizzato dalla Commissione europea (DG Comp) con ICC nel corso della riunione plenaria dell'*European Competition Network* del 3 giugno 2014 (rappresentanti di quasi tutte le autorità della concorrenza in Europa, inclusa l'Autorità, erano presenti). Si tratta di uno strumento estremamente flessibile che tiene conto delle diverse dimensioni delle imprese, sul presupposto che in ambito di *compliance* non sia possibile elaborare un modello unico per tutte le realtà aziendali in quanto occorre tenere conto delle peculiarità dei singoli casi – risorse, dimensioni (a tale riguardo valorizzando in particolare le specificità delle piccole e medie imprese), etc. ("*one size does not fit all*").

3.17. Sempre in tema di programmi di *compliance*, sarebbe utile – sull'esempio di quanto previsto in Francia – che le Linee Guida dessero adeguata evidenza del rilievo

dell'attività di *compliance* svolta *ante* e *post factum*, secondo una distinzione attualmente non contemplata dalla Proposta.

3.18. Ad integrazione delle attenuanti attualmente previste al Punto 23, si ritiene ragionevole introdurre un'ulteriore attenuante incentrata sulla posizione specifica dell'impresa, in linea con quella formalizzata dall'OFT inglese nella propria *Guidance* (cfr. OFT: 2.15: “*role of the undertaking, for example, where the undertaking is acting under severe duress or pressure*”): questo elemento ulteriore permetterebbe probabilmente di considerare adeguatamente la posizione delle imprese medio-piccole rispetto al potere della domanda rappresentato, ad esempio, dalle stazioni appaltanti particolarmente forti.

3.19. Desta qualche perplessità la previsione del 50% di riduzione dell'importo base (prevista al Punto 24) in relazione al procedimento pendente per l'impresa che, nell'ambito del programma di *leniency*, denunci un'infrazione distinta, beneficiando dell'immunità condizionata rispetto a tale diversa infrazione; la *ratio* ispiratrice sembra, infatti, del tutto sbilanciata in favore dell'obiettivo di incentivazione alla partecipazione al programma di clemenza, rispetto alla logica di un trattamento sanzionatorio mite nel procedimento in corso: il rischio che si intravede è quello di un'affannosa corsa alla denuncia di un distinto illecito, con evidenti riflessi sulla celere ed efficace definizione del procedimento in corso, che pure l'Autorità dovrebbe perseguire, specie alla luce dell'annullamento del provvedimento sul caso *I723 - Barriere stradali* da parte del giudice amministrativo proprio per l'irragionevole estensione temporale del procedimento⁴.

d) Altri criteri di adeguamento dell'importo base

3.20. La possibilità di incrementare l'importo base della sanzione fino al 50% qualora l'impresa responsabile abbia realizzato a livello mondiale un fatturato particolarmente elevato oppure appartenga ad un gruppo di significative dimensioni economiche, prevista al Punto 25, è una circostanza che sanziona una qualità soggettiva

⁴ Tar Lazio, sentenze nn. 8671/2013, 8672/2013, 8674/2013, 8675/2013, 8676/2013, 8677/2013, del 7 ottobre 2013.

dell'impresa, risulta dunque discriminatoria, e non appare conforme ai requisiti di *predictability* ai quali si devono conformare le Linee Guida.

e) Concorso formale di più illeciti

3.21. L'ipotesi di concorso formale di più illeciti antitrust, prevista al Punto 27, non è di chiara configurazione ed inquadramento nel sistema sanzionatorio. Al riguardo, pertanto, si rileva la necessità di introdurre maggiori chiarimenti nelle Linee Guida.

f) Capacità contributiva

3.22. Con riferimento all'approccio espresso dall'Autorità al Punto 30 sulla capacità contributiva, si osserva che esso - per quanto coerente con quello della Commissione - appare per certi versi troppo stringente e dovrebbe in principio essere attenuato.


4. CONCLUSIONI

ICC Italia confida che l’Autorità, in accoglimento dei rilievi sin qui svolti, vorrà adeguare il testo della Proposta al fine di assicurare la massima aderenza e funzionalità delle Linee Guida all’effettiva attuazione dei principi di certezza del diritto e trasparenza dell’azione amministrativa, fattori cardine per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale di cui ICC è esponente.

ICC Italia ribadisce, infine, la propria piena disponibilità ad avviare un fattivo confronto con l’Autorità in particolare per quanto concerne l’individuazione dei requisiti dei programmi di *compliance* conformi alle *best practices* europee ed internazionali, offrendosi di mettere a fattor comune l’esperienza internazionale già consolidata da ICC in sede di elaborazione del citato “*Antitrust Compliance Toolkit*”.

* * *

Nel restare disponibili per fornire ogni chiarimento in merito al presente contributo, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Luca Sanfilippo
Presidente Commissione Concorrenza